



COMUNICATO UFFICIALE N.146

146/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 20 Ottobre 2016, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente; Avv.Vincenzo STELLA – Vice Presidente;

Avv. Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno

MAROTA; Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Federico BOI/POL.ARZACHENA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/08/2016 il sig. Federico BOI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ARZACHENA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.22.717,68 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.. Precisando di aver percepito rate per €.15.200,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.3.800,00 maturata e non percepita.. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società POL.ARZACHENA al pagamento in favore del sig.Federico BOI della somma di €.3.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio DEDOLA/POL.ARZACHENA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/05/2016 il sig. Antonio DEDOLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ARZACHENA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.. Precisando di aver percepito rate per €.4.050,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.1.200,00 maturata e non percepita fino al mese di Marzo 2016. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL.ARZACHENA al pagamento in favore del sig. Antonio DEDOLA della somma di € 1.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro FABBRI/S.S.D.MEZZOLARA

Con reclamo datato 3.06.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a S.S.D.MEZZOLARA il sig. Alessandro FABBRI chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di € 2.700,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2014/2015.

Si costituiva la società contro interessata in data 4/10/2016, ma tardivamente da quanto previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. (30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte del calciatore).

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna S.S.D.MEZZOLARA al pagamento in favore del sig. Alessandro FABBRI della somma di € 2.700,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Luigi CIAMPA/A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/05/2016 il sig.Luigi CIAMPA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per € 5.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di € 2.400,00 (riconosciuta dal Tribunale di Spoleto Sez. Fallimentare ,in data 22/09/2015). Credito non impugnato e divenuto definitivo.

La dirigenza della Nuova Società A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Luigi CIAMPA della somma di €2.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CASTELLANA/A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 2/05/2016 il sig. Andrea CASTELLANA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €4.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €2.250,00 (riconosciuta dal Tribunale di Spoleto Sez. Fallimentare, in data 22/09/2015). Credito non impugnato e divenuto definitivo).

La dirigenza della Nuova Società A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Andrea CASTELLANA della somma di €2.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro DE COSTANZO/A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 2/05/2016 il sig. Alessandro DE COSTANZO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €4.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €1.800,00 (riconosciuta dal Tribunale di Spoleto Sez. Fallimentare, in data 22/09/2015). Credito non impugnato e divenuto definitivo.

La dirigenza della Nuova Società A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Alessandro DE COSTANZO della somma di €.1.800,00..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Simone PENNICCHI/A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/05/2016 il sig.Simone PENNICCHI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.1.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.600,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.500,00 (riconosciuta dal Tribunale di Spoleto Sez. Fallimentare ,in data 22/09/2015). Credito non impugnato e divenuto definitivo.

La dirigenza della Nuova Società A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Simone PENNICCHI, della somma di €.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Fabio FAPPERDUE/A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l.

Con reclamo datato 4.08.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla ASD CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l., il sig. Fabio FAPPERDUE chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.6.980,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società contro interessata in data 30/09/2016, ma fuori termine previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. (30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte del calciatore).

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Fabio FAPPERDUE della somma di € 6.980,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Giordano NAPOLANO/A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l.

Con reclamo datato 01.09.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla ASD CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l., il sig. Giordano NAPOLANO chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di € 12.300,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società contro interessata contestando la pretesa del reclamante sulla base della circostanza che il calciatore avrebbe goduto di pagamenti ulteriori rispetto a quanto previsto dall'accordo economico, sotto forma di esborsi per vitto e alloggio.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Giordano NAPOLANO della somma di € 12.300,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Mattia GENNARI/A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l.

Con reclamo datato 4.08.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla ASD CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l., il sig. Mattia GENNARI chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di € 11.550,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società contro interessata in data 30/09/2016, ma fuori termine previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. (30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte del calciatore).

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Mattia GENNARI della somma di € 11.550,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano UNGARO/F.B.C.GROSSETO SSD A.r.l.

Con reclamo datato 23.08.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a FC GROSSETO SSD A.r.l. il sig. Gaetano UNGARO chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di € 9.373,13 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società contro interessata chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento in pendenza degli accertamenti della Procura Federale a seguito dell'esposto presentato in data 15.09.2016 e contestando la pretesa del reclamante assumendo di essere eventualmente debitrice di importo inferiore rispetto a quello richiesto dal calciatore.

Osserva la Commissione come l'eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna FC GROSSETO SSD A.r.l. al pagamento in favore del sig. Gaetano UNGARO della somma di € 9.373,13.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DEL CALCIATORE Carlo BAYLON/F.B.C.GROSSETO SSD A.r.l.

Con reclamo datato 07.09.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a F.B.C.GROSSETO SSD A.r.l. il sig. Carlo BAYLON chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di € 8.450,29 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società contro interessata chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento in pendenza degli accertamenti della Procura Federale a seguito dell'esposto presentato in data 15.09.2016 e contestando la pretesa del reclamante assumendo di essere eventualmente debitrice di importo inferiore rispetto a quello richiesto dal calciatore.

Osserva la Commissione come l'eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna F.B.C.GROSSETO SSD A. r.l. al pagamento in favore del sig. Carlo BAYLON della somma di € 8.450,29.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Vittorio PALUMBO/F.B.C.GROSSETO SSD A.r.l.

Con reclamo datato 16.06.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a FC GROSSETO SSD A.r.l., il sig.Vittorio PALUMBO chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di € 4.634,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società contro interessata contestando la pretesa del reclamante.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna FC GROSSETO SSD A. r.l. al pagamento in favore del sig. Vittorio PALUMBO della somma di € 4.634,00

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto PALUMBO/FC GROSSETO SSD A.r.l.

Con reclamo datato 16.06.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a FC GROSSETO SSD A r.l., il sig. Roberto PALUMBO chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di € 13.972,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società contro interessata contestando la pretesa del reclamante.

Si costituiva la società contro interessata chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento

in pendenza degli accertamenti della Procura Federale a seguito degli esposti presentati dalle parti e contestando la pretesa del reclamante assumendo di essere eventualmente debitrice di importo inferiore rispetto a quello richiesto dal calciatore.

Osserva la Commissione come l'eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna FC GROSSETO SSD A.r.l. al pagamento in favore del sig. Roberto PALUMBO della somma di € 13.972,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Nikola OLIVIERI/F.B.C.GROSSETO SSD A.r.l.

Con reclamo datato 23.07.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a F.B.C.GROSSETO SSD A.r.l. il sig. Nikola OLIVIERI chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di € 10.178,87 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società contro interessata in data 9/10/2016 ma tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. (trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte del calciatore).

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna F.B.C.GROSSETO SSD A. r.l. al pagamento in favore del sig. Nikola OLIVIERI della somma di € 10.178,87.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo SCIAPI/S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Con reclamo datato 15.07.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD Viareggio 2014 a rl, il sig. Lorenzo Sciapi, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 10.040,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società controinteressata contestando la pretesa del reclamante sulla base della circostanza che il medesimo avrebbe partecipato a gare con altra squadra, senza autorizzazione, con ciò contravvenendo ai propri obblighi contrattuali.

La società, al di là di tale eccezione, nulla rileva in punto di quantificazione ed omesso pagamento del residuo di cui all'accordo economico.

Osserva la Commissione come l'eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio a rl al pagamento in favore del sig. Lorenzo Sciapi della somma di € 10.040,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17)RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore NANIA/U.S.PALMESE A.S.D.

Con reclamo datato 25.06.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.PALMESE ASD il sig. Salvatore NANIA chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di € 2.950,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.PALMESE ASD al pagamento in favore del sig. Salvatore NANIA della somma di € 2.950,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18)RICORSO DEL CALCIATORE Christian MANGIAROTTI/ASTI CALCIO F.C.S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/06/2016 il sig.Christian MANGIAROTTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASTI CALCIO F.C. S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.793,81 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.3.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.7.293,81.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ASTI CALCIO F.C. S.r.l. al pagamento in favore del sig.Christian MANGIAROTTI della somma di €.7.293,81. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19)RICORSO DEL CALCIATORE Giulio DALENO/ASTI CALCIO F.C. S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/06/2016 il sig.Giulio DALENO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASTI CALCIO F.C. S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.1.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.600,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ASTI CALCIO F.C. S.r.l. al pagamento in favore del sig.Giulio DALENO della somma di €.5.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso

entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

20)RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CIOLLI/ASTI CALCIO F.C. S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/06/2016 il sig.Andrea CIOLLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASTI CALCIO F.C. S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.20.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.12.900,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.7.100,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ASTI CALCIO F.C. S.r.l. al pagamento in favore del sig.Andrea CIOLLI della somma di €.7.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21)RICORSO DEL CALCIATORE Loreto LO BOSCO/ASTI CALCIO F.C. S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/06/2016 il sig.Loreto LO BOSCO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASTI CALCIO F.C. S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.13.822,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.12.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ASTI CALCIO F.C. S.r.l. al pagamento in favore del sig.Loreto LO BOSCO della somma di €.12.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

22)RICORSO DELLA CALCIATRICE Aida XHAXHO/A.S.D.ISOLOTTO CALCIO A/5

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/04/2016 la sig.na Aida XHAXHO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISOLOTTO CALCIO A 5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di aver percepito rate per €.3.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.800,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.ISOLOTTO CALCIO A 5 al pagamento in favore della sig.na Aida XHAXHO della somma di €.2.800,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

23)RICORSO DELLA CALCIATRICE Silvia FUSELLI/ASD AGSM VERONA CF

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/08/2016 la sig.na Silvia FUSELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD AGSM VERONA CF un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.800,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.7.200,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.3.600,00.

La Società non presentava alcuna nota a propria difesa in merito.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ASD AGSM VERONA CF al pagamento in favore della sig.na Silvia FUSELLI della somma di €.3.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

24)RICORSO DELLA CALCIATRICE Sabrina TASSELLI/A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/08/2016 la sig.na Sabrina TASSELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.250,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.650,00.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. al pagamento in favore della sig.na Sabrina TASSELLI della somma di €2.650,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

25)RICORSO DELLA CALCIATRICE Cristina CASSANELLI/A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/08/2016 la sig.na Cristina CASSANELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.750,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €3.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.750,00.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. al pagamento in favore della sig.na Cristina CASSANELLI della somma di €3.750,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto

pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Publicato in Roma il 16 Novembre 2016

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Antonio Cosentino